

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1932 del 11/11/2019

Seduta Num. 41

**Questo** lunedì 11 **del mese di** novembre

**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Donini Raffaele	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Presiede il Vicepresidente Donini Raffaele  
attesa l'assenza del Presidente

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2019/2036 del 04/11/2019

**Struttura proponente:** SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO  
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

**Assessorato proponente:** ASSESSORE A COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO  
SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ,  
RICERCA E LAVORO

**Oggetto:** NORME ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 21 QUINQUIES, COMMA 1, DELLA  
LEGGE REGIONALE 16 DEL 2008 SULLA PARTECIPAZIONE DELLA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE  
POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Maurizio Ricciardelli

LA GIUNTA DELLA REGIONE-EMILIA ROMAGNA

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

visto l'articolo 12 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) così come modificata dalla legge regionale n. 6 del 2018 ed in particolare:

- l'articolo 3 bis ai sensi del quale:" 1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea perseguendo gli obiettivi di qualità della legislazione e i principi europei per "Legiferare meglio". 2. La Giunta e l'Assemblea legislativa, nel rispetto delle rispettive competenze, partecipano attivamente ai processi di formazione delle politiche e degli atti dell'Unione europea al fine di rendere più efficace e tempestivo il successivo adeguamento dell'ordinamento regionale. 3. Con riferimento alla fase ascendente, la Giunta e l'Assemblea legislativa partecipano, ove possibile in maniera congiunta e nel rispetto delle rispettive competenze, alle consultazioni promosse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea, con particolare attenzione a quelle che riguardano iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea segnalati nella sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa prevista dall'articolo 5 e si informano reciprocamente sugli esiti. 4. La Regione partecipa alle iniziative attivate a livello nazionale ed europeo finalizzate a consolidare l'analisi dell'impatto delle iniziative e delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea e a rafforzare l'analisi dell'impatto territoriale nelle valutazioni di impatto predisposte dalla Commissione europea. 5. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dagli articoli 6 e 7, a seguito della trasmissione della relazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), la Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può chiedere alla Giunta regionale elementi conoscitivi sul possibile impatto delle iniziative e delle proposte legislative dell'Unione europea, considerate di particolare rilevanza per il territorio

regionale, sulle attività della Regione, degli enti locali, degli operatori economici e dei cittadini. 6. Con riferimento alla fase discendente, la Regione persegue gli obiettivi di qualità della legislazione ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente Commissione assembleare sul progetto di legge europea regionale fa riferimento al perseguimento di tali obiettivi.”.

- l'articolo 3 ter ai sensi del quale:” 1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea. 2. Con riferimento alla fase ascendente, la Commissione assembleare competente in materia di rapporti con l'Unione europea, a seguito della presentazione del programma di lavoro da parte della Commissione europea, convoca in udienza conoscitiva i soggetti interessati. Le Commissioni assembleari tengono conto degli esiti dell'udienza conoscitiva nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa. 3. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono, anche mediante strumenti informatici, consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della sessione europea dell'Assemblea legislativa, e tengono conto dei risultati delle consultazioni nell'ambito delle attività di partecipazione alla fase ascendente di cui agli articoli 6 e 7. 4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione si avvale anche della Rete europea regionale, d'ora in poi Rete. Alla Rete possono partecipare gli enti locali e i portatori di interesse del territorio emiliano-romagnolo. La Rete è convocata almeno due volte l'anno, prima dell'avvio dei lavori della sessione europea e dopo l'approvazione del relativo atto di indirizzo, per la programmazione delle attività di partecipazione e delle consultazioni di cui al comma 3. Negli atti deliberativi di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete. La partecipazione alle attività della Rete non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. 5. Le attività della Rete sono coordinate da una Cabina di regia, composta dal Presidente della Giunta e dal Presidente dell'Assemblea legislativa, o loro delegati, che si avvale del supporto tecnico delle strutture di cui all'articolo 21 quinquies, comma 2, e promuove il coinvolgimento delle reti di informazione europea attive sul territorio regionale. 6. L'Assemblea legislativa garantisce la partecipazione ricorrendo agli strumenti previsti dal titolo V del regolamento interno e dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e

promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). L'Assemblea legislativa valorizza la partecipazione attiva alle attività previste dalla presente legge e, a tal fine, si impegna a promuovere l'attivazione di consultazioni, anche informatiche, sulle iniziative e proposte legislative dell'Unione europea di particolare interesse, stabilendo le modalità negli atti deliberativi di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1."

- l'articolo 21 quinquies, commi 2, 3 e 4, ai sensi del quale:  
“(...) 2. Il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea è assegnato alla struttura individuata dalla direzione generale, per l'Assemblea legislativa, e a quella che si occupa di affari legislativi, per la Giunta. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano nell'atto organizzativo di cui al comma 1 un gruppo di lavoro congiunto, coordinato dai responsabili di tali strutture, di cui fa altresì parte il responsabile della struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles. 3. Per dare attuazione alla presente legge, inoltre, ciascuna direzione generale della Giunta individua, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal responsabile della struttura che si occupa di affari legislativi, uno o più referenti che garantiscono il raccordo con le strutture di appartenenza, assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza e collaborano alla predisposizione dei rispettivi contributi, delle relazioni da trasmettere all'Assemblea legislativa o ad altri soggetti istituzionali e li comunicano ai coordinatori di cui al comma 2. 4. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, la struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l'Unione europea con sede a Bruxelles assicura il supporto all'Assemblea legislativa. (...)”.

Considerato che con riferimento agli articoli sopra citati, l'art. 21 quinquies, comma 1, stabilisce che: “1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, previa informazione alla Commissione assembleare competente, sono disciplinati: a) gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo; b) le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete europea regionale prevista dall'articolo 3 ter, comma 4; c) le modalità per l'attivazione delle consultazioni

*informatiche previste dall'articolo 3 ter, comma 6; d) le modalità per garantire l'informazione tempestiva e senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali previste dall'articolo 4, comma 2.(...)”.*

Considerata la Risoluzioneogg. 8117 del 29 marzo 2019 "Sessione europea 2019. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea", che al punto pp) prevede che "(...) *l'adozione degli atti attuativi rappresenterà l'occasione per dare attuazione concreta alle disposizioni più innovative della legge regionale che riguardano: il coinvolgimento del territorio nelle attività di partecipazione della Regione ai processi decisionali europei attraverso la costituzione della Rete europea regionale e l'introduzione delle consultazioni informatiche, nonché la previsione di strumenti che consentano di valutare l'impatto delle politiche europee sul territorio, ex-ante ed ex-post (...)”;*

Considerato che, con riferimento alla Rete europea regionale di cui al citato art. 3 ter della legge regionale 16 del 2008, si valuta opportuno avviare una fase di sperimentazione in esito alla quale, nel quadro delle finalità, della governance e delle ulteriori disposizioni stabiliti dal presente atto, saranno valutate e definite le modalità di funzionamento e la composizione;

Considerato, quindi, che ai fini dell'avvio della sperimentazione, sono individuati quali referenti territoriali della Rete europea regionale i soggetti che attualmente fanno parte del tavolo del Patto per il lavoro, alla luce dell'esperienza di collaborazione maturata nel corso della presente legislatura regionale, nonché le Unioni di comuni dell'Emilia-Romagna, per garantire un'ampia rappresentanza del territorio regionale.

Dato atto che l'informativa alla I Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali, competente in materia di affari europei, prevista dall'art. 21 quinquies, comma 1, della legge regionale 16 del 2008, si è svolta in data 05.11.2019;

Dato atto che, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 21 quinquies, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa ha espresso la propria intesa nella seduta del 06.11.2019;

Ritenuto, quindi, di adottare un atto generale contenente le "Norme attuative ai sensi dell'articolo 21 quinquies, comma 1, della legge regionale 16 del 2008 sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea", relative alla:

- **definizione degli aspetti organizzativi interni (art. 21 quinquies, commi 2, 3 e 4);**
- **costituzione della Rete europea regionale (art. 3 ter commi 4 e 5;**

- promozione delle consultazioni informatiche e altri strumenti di partecipazione (art. 3 ter, commi 3 e 6);

Visti:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le proprie deliberazioni:
  - o n. 2416 del 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;
  - o n. 2198 del 21 dicembre 2015 recante "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
  - o n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";
  - o n. 270 del 2016, n. 622 del 2016, n. 702 del 2016, n. 1107 del 2016, n. 1681 del 2016 relative all'organizzazione dell'Ente Regione e alle competenze delle Direzioni generali e dei dirigenti;
  - o n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
  - o n. 468 del 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
  - o n. 93 del 2018 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020" ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro, dott. Patrizio Bianchi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare il documento avente ad oggetto *"Norme attuative ai sensi dell'articolo 21 quinquies, comma 1, della legge regionale 16 del 2008 sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'unione europea"*, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato.

**“Norme attuative ai sensi dell’articolo 21 quinquies, comma 1, della legge regionale 16 del 2008 sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’unione europea”.**

Premessa.

1. Gli aspetti organizzativi interni
2. La Rete europea regionale
3. Le consultazioni informatiche

**Premessa.**

Le modifiche apportate alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), modificata dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 6 hanno introdotto, tra le altre, nuove disposizioni riguardanti:

- la codificazione di alcune “prassi di lavoro”, come l’udienza conoscitiva sul programma di lavoro annuale della Commissione europea (art. 3 ter) ed il Rapporto conoscitivo della Giunta regionale per la sessione europea dell’Assemblea legislativa (art.4 bis);
- l’introduzione di strumenti finalizzati a rafforzare il coinvolgimento degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo nelle attività di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea. In particolare: l’articolo 3bis (Qualità della legislazione) che “esplicita” l’applicazione dei principi europei per “Legiferare meglio” ai processi legislativi già a partire dalla partecipazione costante e qualificata alla formazione del diritto dell’Unione europea che deve essere pensata e organizzata nell’ottica poi della successiva efficace implementazione nell’ordinamento regionale delle regole europee e, soprattutto l’art. 3 ter che in tema di strumenti partecipazione prevede la creazione della Rete europea regionale e la promozione delle consultazioni informatiche e di altri strumenti.



Inoltre, l'art. 21 quinquies ai commi 2 e 3, individua alcune disposizioni inerenti alla governance interna delle attività di partecipazione alla fase ascendente e discendente con riferimento al coordinamento a livello tecnico delle strutture regionali che supportano le attività dell'assemblea legislativa e della Giunta.

Per dare attuazione a quanto previsto dalle citate norme, il comma 1 dell'art. 21 quinquies "Norme attuative" prevede che:

**"(...)1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, previa informazione alla Commissione assembleare competente, sono disciplinati:**

**a) gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo;**

**b) le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete europea regionale prevista dall'articolo 3 ter, comma 4;**

**c) le modalità per l'attivazione delle consultazioni informatiche previste dall'articolo 3 ter, comma 6;**

**d) le modalità per garantire l'informazione tempestiva e senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali previste dall'articolo 4, comma 2;**

(...)".

Il presente atto, quindi, stabilisce le misure attuative delle disposizioni della legge regionale 16 del 2008 aventi ad oggetto: gli aspetti organizzativi interni (art. 21 quinquies, commi 2 e 3); la costituzione della Rete europea regionale (art. 3 ter, commi 4 e 5); la promozione di consultazioni informatiche e altri eventuali strumenti di partecipazione (art. 3 ter, commi 2 e 6); le modalità di informazione reciproca tra Assemblea legislativa e Giunta, nonché, il raccordo tra le diverse disposizioni attuative.

## **1. Gli aspetti organizzativi interni.**

### **1.1. La base giuridica.**

L'articolo 21 quinquies, commi 2, 3 prevede che:

(...)2. Il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea è assegnato alla struttura individuata dalla direzione generale, per l'Assemblea legislativa, e a quella che si occupa di affari legislativi, per la Giunta. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano nell'atto organizzativo di cui al comma 1 un gruppo di lavoro congiunto,

*coordinato dai responsabili di tali strutture, di cui fa altresì parte il responsabile della struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles.*

*3. Per dare attuazione alla presente legge, inoltre, ciascuna direzione generale della Giunta individua, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal responsabile della struttura che si occupa di affari legislativi, uno o più referenti che garantiscono il raccordo con le strutture di appartenenza, assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza e collaborano alla predisposizione dei rispettivi contributi, delle relazioni da trasmettere all'Assemblea legislativa o ad altri soggetti istituzionali e li comunicano ai coordinatori di cui al comma 2.*

Inoltre, il comma 4, stabilisce che:

*(...) 4. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, la struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l'Unione europea con sede a Bruxelles assicura il supporto all'Assemblea legislativa.*

Le disposizioni contenute nel presente capitolo definiscono gli aspetti organizzativi interni e la governance delle competenti strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa regionali che supportano le attività di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea disciplinate dalla legge regionale 16 del 2008, con l'obiettivo di contribuire a migliorare il funzionamento dei meccanismi decisionali interni e garantire il raccordo tra i competenti servizi della Regione e tra questi e le analoghe strutture istituite a livello nazionale ed europeo.

## **1.2. La Governance interna (i gruppi di lavoro).**

### **1.2.1. Il Gruppo di lavoro Assemblea - Giunta.**

Con il presente atto, quindi, è costituito il Gruppo di lavoro Assemblea - Giunta (d'ora in poi Gruppo di lavoro).

Ai sensi dell'art. 21 quinquies, comma 2, il Gruppo di lavoro è coordinato, per l'Assemblea legislativa, dalla struttura competente in materia di affari europei individuata dalla Direzione generale, e, per la Giunta, dalla struttura che si occupa di affari legislativi.

Del coordinamento fa parte, inoltre, il responsabile della struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles, che, con riferimento specifico alle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della legge regionale 16 del 2008, garantisce il necessario supporto anche all'Assemblea legislativa.

Il Direttore generale dell'Assemblea legislativa e il competente Direttore generale della Giunta individuano con propria determinazione i componenti del Gruppo di lavoro.

Il Gruppo di lavoro ha il compito di coordinare a livello tecnico le attività di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto UE previste dalla legge regionale 16 del 2008, inoltre, supporta la Cabina di regia della Rete europea regionale istituita dall'art. 3 ter comma 5 (sulle misure attuative relative alla Rete europea regionale (vedi par. 2 del presente atto).

### **1.2.2. I referenti della Giunta.**

Al fine di garantire il raccordo tra il Gruppo di lavoro e le singole Direzioni generali della Giunta, competenti per settore, ciascun Direttore generale individua uno o più referenti e li comunica ai coordinatori del Gruppo di lavoro Assemblea-Giunta.

I referenti delle singole direzioni sono organizzati in un Gruppo di lavoro inter-direzionale interno alla Giunta, coordinato dal responsabile del Servizio che si occupa di affari legislativi con i seguenti compiti:

- garantire il raccordo con le strutture di appartenenza;
- assicurare il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza;
- collaborare alla predisposizione dei contributi e delle relazioni da trasmettere all'Assemblea legislativa o ad altri soggetti istituzionali;
- collaborare alle iniziative di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'UE previsti dalla legge regionale 16 del 2008.

In particolare, il Gruppo di lavoro Giunta - Assemblea, unitamente alla Rete dei referenti della Giunta, garantiscono il raccordo tecnico tra le strutture regionali coinvolte nelle attività di fase ascendente e discendente e forniscono all'Assemblea legislativa e alla Giunta il supporto tecnico necessario per:

- lo svolgimento dei lavori della Sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa (art. 5), compresa l'udienza conoscitiva sul programma di lavoro della Commissione europea (art. 3 ter, comma 2);
- la definizione della posizione unitaria della Regione sugli atti e sulle iniziative dell'Unione europea (artt. 6 e 7);
- la promozione delle consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della Sessione europea dell'Assemblea legislativa (art. 3 ter LR 16 del 2008);

- la predisposizione del Rapporto conoscitivo per la sessione europea dell'Assemblea legislativa (art. 4 bis)
- la predisposizione della verifica di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo (art. 8, comma 1);
- la predisposizione del progetto di legge europea regionale, compresa l'udienza conoscitiva (art. 8, commi 2 e 3);
- la partecipazione alle consultazioni promosse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea (art. 3 bis, comma 3);
- la partecipazione alle iniziative attivate a livello nazionale ed europeo finalizzate a consolidare l'analisi dell'impatto delle iniziative e delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea e a rafforzare l'analisi dell'impatto territoriale nelle valutazioni di impatto predisposte dalla Commissione europea (art. 3bis, comma 4);
- la partecipazione a reti e progetti attivati a livello nazionale ed europeo sul rafforzamento degli strumenti di partecipazione regionale ai processi decisionali europei e sull'applicazione dei principi europei per "Legiferare meglio".

### **1.2.3. I "Nuclei di valutazione".**

Le priorità di azione della Regione Emilia-Romagna, relativamente alla partecipazione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, sono stabilite in occasione dei lavori della Sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa. Nella Risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa sono contenuti gli "Indirizzi per la partecipazione della regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'UE".

Con riferimento alla partecipazione alla fase ascendente, qualora in occasione della Sessione europea (o laddove tale esigenza venga segnalata dalla Giunta regionale) vengano individuate nel programma di lavoro della Commissione europea, iniziative o proposte di atti dell'Unione europea considerati di particolare rilievo per la Regione e per il potenziale impatto sul territorio regionale, possono essere costituiti sottogruppi di lavori tematici per seguirne l'iter.

Tali sottogruppi sono denominati "Nuclei di valutazione", in linea con quanto previsto dall'art. 20 della legge 234 del 2012 per le analoghe strutture previste a livello nazionale.

I Nuclei di valutazione sono coordinati dal Gruppo di lavoro Assemblea - Giunta con il supporto della struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles.

I Nuclei di valutazione forniscono supporto tecnico specifico (per il/i settori di riferimento) per:

- l'istruttoria e l'analisi delle iniziative segnalate in occasione della sessione europea;
- l'attivazione di eventuali consultazioni o altre iniziative di partecipazione;
- la formulazione delle osservazioni ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge regionale 16 del 2008.

Con riferimento alla fase discendente, i Nuclei di valutazione dovrebbero essere coinvolti nella successiva fase di implementazione (recepimento e attuazione) da parte della Regione della normativa europea sulla quale hanno contribuito a definire la posizione regionale in fase ascendente.

## **2. La Rete europea regionale.**

### **2.1. La base giuridica.**

L'art. 3 ter (Partecipazione), con riferimento alla costituzione della Rete europea regionale, prevede che:

*"(...) 1. La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.*

*(...)*

*4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione si avvale anche della **Rete europea regionale**, d'ora in poi Rete. Alla Rete possono partecipare gli enti locali e i portatori di interesse del territorio emiliano-romagnolo. La Rete è convocata almeno due volte l'anno, prima dell'avvio dei lavori della sessione europea e dopo l'approvazione del relativo atto di indirizzo, per la programmazione delle attività di partecipazione e delle consultazioni di cui al comma 3. Negli atti deliberativi di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete. La partecipazione alle attività della Rete non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.*

*5. Le attività della Rete sono coordinate da una Cabina di regia, composta dal Presidente della Giunta e dal Presidente dell'Assemblea legislativa, o loro delegati, che si avvale del supporto tecnico delle strutture di cui all'articolo 21 quinquies, comma 2, e promuove il coinvolgimento delle reti di informazione europea attive sul territorio regionale.*

*(...)".*

Le disposizioni contenute nel presente capitolo stabiliscono le misure per la costituzione ed il funzionamento della Rete europea regionale prevista dall'art. 3 ter della legge regionale 16 del 2008.

## **2.2. L'Obiettivo.**

L'articolo 3 ter prevede la creazione della Rete europea regionale per facilitare le relazioni tra la Regione e i diversi portatori di interesse, enti locali e cittadini emiliano romagnoli al fine di garantirne il coinvolgimento nelle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea della Regione regolate dalla legge regionale 16 del 2008.

## **2.3. La Governance della Rete europea regionale.**

La governance della Rete europea regionale è costituita dalla Cabina di regia. L'art. 3 ter prevede la creazione di una Cabina di regia regionale di cui fanno parte, rispettivamente, i Presidenti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale, o loro delegati.

### **2.3.1. La Cabina di regia.**

La Cabina di regia fa da raccordo tra le attività di partecipazione alla fase ascendente e discendente dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale previste dalla legge regionale 16 del 2008 e i referenti territoriali che entrano a far parte della Rete.

La Cabina di regia, quindi, fornisce gli indirizzi per l'individuazione dei componenti della Rete, le modalità di allargamento e il piano di attività, e la tipologia di consultazioni in funzione delle quali la rete viene sentita in composizione variabile.

La Cabina di regia convoca la Rete almeno due volte l'anno (art. 3 ter, comma 4):

- prima della Sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa, per esaminare le attività svolte nell'anno precedente e organizzare le iniziative relative allo svolgimento dei lavori della Sessione europea (in particolare, l'udienza conoscitiva sul programma di lavoro della Commissione europea; eventuali consultazioni da avviare in vista dei lavori della Sessione europea; altre iniziative ...);
- dopo l'approvazione della Risoluzione di indirizzo da parte dell'Assemblea legislativa (art. 5) per programmare le attività di partecipazione relative alla fase ascendente e discendente (consultazioni informatiche sulle singole iniziative; iniziative di partecipazione; progetti...).

La Risoluzione di indirizzo approvata dall'Assemblea legislativa a conclusione dei lavori della Sessione europea dà conto delle priorità sulle quali la Regione si attiverà nell'anno di riferimento.

In occasione della Sessione europea dell'Assemblea legislativa, nella risoluzione, sono individuate anche le iniziative europee sulle quali, alla luce del loro potenziale impatto sul territorio, si intende coinvolgere la Rete europea regionale. Sempre in occasione della Sessione europea possono essere formulati indirizzi in merito alle attività della Rete europea regionale.

Per lo svolgimento delle attività di coordinamento e raccordo con la Rete, la Cabina di regia, è supportata a livello tecnico dal Gruppo di lavoro Assemblea - Giunta.

### **2.3.2. I componenti della rete europea regionale.**

Ai fini della individuazione dei componenti della Rete europea regionale, sarà avviata una fase di sperimentazione che prevede il coinvolgimento delle rappresentanze sul territorio delle seguenti categorie economico - sociali, enti locali e unioni di comuni:

CGIL; CISL; UIL; UGL; ANCI; UPI; Legautonomie; UNCEM; AGCI; Confcooperative; Legacoop-ER; CNA; Confartigianato; Confcommercio; Confesercenti; CIA; Coldiretti; Confagricoltura; Confindustria; Confapindustria; Confservizi; CUP ER; Confprofessioni; Unioncamere; ABI; Forum Terzo Settore; Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna; Università di Bologna; Università di Ferrara; Università di Modena e Reggio Emilia; Università di Parma; Confimi; Comune di Bologna; Comune di Ferrara; Comune di Forlì; Comune di Modena; Comune di Parma; Comune di Piacenza; Comune di Ravenna; Comune di Reggio Emilia; Comune di Rimini; Città Metropolitana di Bologna; Provincia di Ferrara; Provincia di Forlì-Cesena; Provincia di Modena; Provincia di Parma; Provincia di Piacenza; Provincia di Ravenna; Provincia di Reggio Emilia; Provincia di Rimini;

nonché:

Unione "Terre di Castelli"; Unione Reno Galliera; Unione delle Terre d'Argine; Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Unione Terra di Mezzo; l'Unione Valnure e Valchero; Unione della Romagna Faentina; Unione dei Comuni Distretto ceramico; Unione montana Appennino Parma est; Unione Valle del Reno, Lavino e Samoggia; Unione Comuni del Sorbara; Unione dei Comuni "Val d'Enza"; Unione di Comuni Valmarecchia; Unione dei Comuni "Terre e Fiumi"; Unione dei Comuni "Bassa Val d'Arda Fiume Po"; Unione dei Comuni Valle del Savio; Unione Tresinaro Secchia; Unione montana Alta Val d'Arda; Unione Savena - Idice; Unione Colline Matildiche; Unione dei Comuni Valli e delizie; Unione Pedemontana parmense; Unione Bassa est parmense; Nuovo circondario imolese, Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese; Unione Montana dell'Appennino Reggiano;

Unione dei Comuni della Bassa Reggiana; Unione dei Comuni Pianura reggiana; Unione Rubicone e Mare; Unione dei Comuni del Frignano; Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno; Unione dei Comuni Terre di Pianura; Unione Comuni Modenesi Area Nord; Unione della Romagna Forlivese - Unione montana; Unione dei Comuni Alta Val Nure; Unione della Valconca; Unione Montana Valli Trebbia e Luretta; Unione Terred'acqua; Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina; Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta; Unione Terre Verdiane; Unione dei Comuni del Delta del Po; Unione Alto Ferrarese.

A seguito della fase di sperimentazione la Cabina di regia procede a:

- 1) definire le modalità di funzionamento della Rete europea regionale e di raccordo con le attività della Regione regolate dalla legge regionale 16 del 2008, a partire dai lavori preparatori della Sessione europea 2020;
- 2) individuare modalità e criteri per l'allargamento della Rete ad altri soggetti rappresentativi delle istanze territoriali;
- 3) garantire, laddove necessario, il raccordo con altre reti di consultazione che fanno riferimento sia alla Giunta che all'Assemblea legislativa.

Già nel corso della sperimentazione, sulle singole iniziative e progetti, la Cabina di regia valuta l'opportunità di coinvolgere nella Rete altri soggetti, se ritenuto utile per il conseguimento degli obiettivi.

La Rete europea regionale, coordinata dalla Cabina di regia che fornisce gli indirizzi nel quadro delle priorità stabilite dalla Regione nella Sessione europea, funge da raccordo tra la Regione e il territorio per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale 16 del 2008.

La Rete non sostituisce altri organismi, reti e tavoli di consultazione attivati dalla Regione per progetti specifici o sulla base altre normative e leggi regionali di settore, tuttavia, laddove funzionale allo svolgimento delle attività, la Cabina di regia garantisce il coordinamento con questi. In particolare, con riferimento alla programmazione e attuazione della Politica di Coesione la Cabina di regia si raccorderà con la Conferenza dei direttori di cui alla DGR 32/2015 per l'opportuna integrazione e coordinamento sulle materie di competenza.

#### **2.4. Le attività della Rete europea regionale.**

La Rete europea regionale facilita il raccordo con il territorio con riferimento alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'UE previste dalla legge regionale 16 del 2008, ed in particolare:



- lo svolgimento dei lavori della Sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa (art. 5), compresa l'udienza conoscitiva sul programma di lavoro della Commissione europea (art. 3 ter, comma 2);
- la definizione della posizione unitaria della Regione sugli atti e sulle iniziative dell'Unione europea (artt. 6 e 7);
- le consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della Sessione europea dell'Assemblea legislativa (art. 3 ter LR 16 del 2008);
- l'udienza conoscitiva sul progetto di legge europea regionale (art. 8, commi 2 e 3);
- la partecipazione della Regione alle consultazioni promosse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione europea (art. 3 bis, comma 3);
- la partecipazione della Regione alle iniziative attivate a livello nazionale ed europeo finalizzate a consolidare l'analisi dell'impatto delle iniziative e delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea e a rafforzare l'analisi dell'impatto territoriale nelle valutazioni di impatto predisposte dalla Commissione europea (art. 3bis, comma 4);
- la partecipazione della Regione a reti e progetti attivati a livello nazionale ed europeo sul rafforzamento degli strumenti di partecipazione regionale ai processi decisionali europei e sull'applicazione dei principi europei per "Legiferare meglio".

## **2.5. Il supporto alle attività della Rete europea regionale.**

Sulla base di quanto previsto dall'art. 21 quinquies, comma 2, per lo svolgimento delle attività di coordinamento e raccordo con la Rete, la Cabina di regia è supportata a livello tecnico dal Gruppo di lavoro Assemblea - Giunta.

Nel corso della sperimentazione si individueranno le modalità di coinvolgimento delle reti di informazione europea attive sul territorio regionale che possono contribuire a supportare le iniziative della Rete europea regionale, in linea con quanto previsto dall'art. 3ter, comma 5.

Per favorire la collaborazione ed il raccordo tra Cabina di regia, referenti sul territorio, ed altri soggetti coinvolti nelle attività, nel corso della fase di sperimentazione, si valuterà la possibilità di ricorrere a strumenti di *social collaboration* e *digital workplace*.

### **3. Le consultazioni informatiche e le altre attività di partecipazione.**

#### **3.1. La base giuridica**

L'art. 3 ter (Partecipazione), ai commi 3 e 5, prevede che:

*"(...) 3. La Giunta e l'Assemblea legislativa promuovono, anche mediante strumenti informatici, consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della sessione europea dell'Assemblea legislativa, e tengono conto dei risultati delle consultazioni nell'ambito delle attività di partecipazione alla fase ascendente di cui agli articoli 6 e 7.*

*(...)*

*6. L'Assemblea legislativa garantisce la partecipazione ricorrendo agli strumenti previsti dal titolo V del regolamento interno e dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) [legge abrogata e sostituita dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3)]. L'Assemblea legislativa valorizza la partecipazione attiva alle attività previste dalla presente legge e, a tal fine, si impegna a promuovere l'attivazione di consultazioni, anche informatiche, sulle iniziative e proposte legislative dell'Unione europea di particolare interesse, stabilendo le modalità negli atti deliberativi di cui all'articolo 21 quinquies, comma 1.*

*(...)".*

Le disposizioni contenute nel presente capitolo stabiliscono le prime misure per la promozione delle consultazioni informatiche, e agli altri strumenti di partecipazione previsti dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa e dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3, sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione europea previste dall'art. 3 ter della legge regionale 16 del 2008, in esito alle modifiche operate dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 6.

#### **3.2. L'Obiettivo.**

L'obiettivo dell'art. 3 ter, nella parte in cui prevede la promozione di consultazioni anche informatiche e altri strumenti di partecipazione, è coinvolgere in modo più efficace i portatori di interesse del territorio, gli enti locali e i cittadini nelle attività di partecipazione della regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, con

particolare attenzione agli strumenti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge regionale 16 del 2008.

### **3.3. Modalità di funzionamento delle consultazioni.**

#### **3.3.1. La programmazione delle consultazioni.**

In occasione della Sessione europea annuale dell'Assemblea legislativa, oltre a segnalare le iniziative del programma di lavoro annuale della Commissione europea sulle quali attivare al momento della effettiva presentazione gli strumenti di fase ascendente previsti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 del 2008 (osservazioni di merito e verifica del rispetto del principio di sussidiarietà), nella Risoluzione di indirizzo approvata dall'Aula sono individuate le iniziative considerate particolarmente rilevanti per il loro potenziale impatto sul territorio sulle quali eventualmente attivare le consultazioni informatiche o eventuali altri strumenti di partecipazione.

Nella prima fase di sperimentazione, relativa alla Sessione europea 2020 dell'Assemblea legislativa, sono individuate al massimo due iniziative.

#### **3.3.2. Il piano di consultazione.**

Al termine della Sessione europea, sulla base dell'individuazione delle iniziative su cui attivare le consultazioni segnalate nella Risoluzione di indirizzo approvata dall'Assemblea legislativa, la Cabina di regia definisce un Piano di consultazione che stabilisce:

- l'obiettivo della consultazione;
- i destinatari della consultazione;
- le modalità di svolgimento della consultazione;
- le modalità di coinvolgimento della Rete europea regionale;
- le modalità attraverso cui informare l'Assemblea, la Giunta e i partecipanti, degli esiti della consultazione;
- gli eventuali ulteriori strumenti di partecipazione da attivare.

Le consultazioni possono essere strutturate sul modello delle *open consultation* della Commissione europea (vedi Better Regulation Guidelines 2017 - SWD (2017) 350 del 7 luglio 2017).

Le consultazioni informatiche non esauriscono l'alveo degli strumenti di partecipazione attivabili con riferimento alle attività regolate dalla legge regionale 16 del 2008. È possibile prevedere, quindi, anche ulteriori strumenti e percorsi partecipativi in linea con quanto previsto dall'art. 3 ter, comma 6.

I contributi delle consultazioni informatiche, o di altri strumenti di partecipazione, sono messi a disposizione del decisore politico e delle competenti strutture tecniche per la fase successiva in cui si dovrà definire la posizione Regione sulle iniziative e gli atti dell'UE (artt. 6 e 7 della legge regionale 16 del 2008).

Le consultazioni informatiche previste dall'art. 3 ter sono attivate nella sezione del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa "l'Assemblea in Europa" e sul portale della legge regionale n. 15 del 2018 sulla partecipazione. La sezione dedicata alle attività di fase ascendente e discendente consente, attualmente, di fornire un'informazione tempestiva, aggiornata e costante sulle attività della Regione.

### **3.3.3. La Governance per l'attivazione delle consultazioni.**

Il Gruppo di lavoro Assemblea - Giunta coordina e gestisce la fase di attivazione delle consultazioni.

A tal fine:

- organizza i Nuclei di valutazione interni alla regione nei settori specifici interessati dalle iniziative oggetto di consultazione;
- cura le relazioni con la Rete europea regionale;
- segue le attività di informazione e comunicazione;
- riceve e analizza i contributi;
- trasmette i contributi al Nucleo di valutazione;
- trasmette i contributi al decisore politico (Assessorati e commissioni assembleari competenti).

La struttura di delegazione della Regione Emilia-Romagna a Bruxelles assicura le informazioni funzionali all'organizzazione delle consultazioni e di altre eventuali attività di partecipazione della Regione. Anche con riferimento all'attivazione delle consultazioni e di eventuali ulteriori strumenti di partecipazione, nell'ottica della trasformazione digitale si valuterà la possibilità di ricorrere a strumenti di *social collaboration* e *digital workplace*.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2036

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2036

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1932 del 11/11/2019

Seduta Num. 41

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi